

DOTT. ANTONINO AMOROSI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

Via Nazionale Frentana, 8
66010 Lama dei Peligni CH
P.IVA: 01860810694 – COD.FISC.: MRS NNN 65D28 E4350
Tel. 0872 / 91 61 15 - Fax 0872 / 91 19 65
info@studioamorosi.com – www.studioamorosi.com



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti



Spett.li
Ditte Clienti

ARGOMENTO:	NOVITA' UTILIZZO VOUCHER E NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:	D. LGS. 185/2016 (DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT) CIRCOLARE N. 1/2016 DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
CIRCOLARE:	N. 04/2016 DEL 20/10/2016

Con il D. Lgs 185/2016, (C.D. Decreto Correttivo del Jobs Act) sono state introdotte nuove disposizioni integrative e correttive connesse all'utilizzo dei voucher e con la Circolare 1/2016 del 17/10/2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative per l'invio della comunicazione preventiva.

Il Committente dovrà, **almeno entro 60 minuti prima** dell'inizio della prestazione di lavoro, **inviare una e-mail alla competente Direzione del Lavoro.**

L'indirizzo è il seguente: Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it .

Le e-mail dovranno essere inviate per ogni singolo lavoratore, dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) Dati del Committente (dovrà essere indicato almeno il Codice Fiscale e la ragione sociale del committente), che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail;
- 2) I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 3) Il giorno di inizio della prestazione;
- 4) Il luogo della prestazione;
- 5) L'ora di inizio e di fine della prestazione.

L'invio potrà essere effettuato sia mediante l'utilizzo di e-mail ordinaria sia mediante posta elettronica certificata (PEC) e dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Si rammenta infine che **resta in ogni caso ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS** (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).

Viene confermata l'applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione". Tuttavia, qualora oltre alla mancata comunicazione preventiva non fosse stata effettuata la dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS, verrà applicata la maxisanzione per lavoro nero.

Di seguito si riporta fac-simile di comunicazione, da utilizzare come testo dell'e-mail.

Inviare a: Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it

Oggetto dell'E-mail: Ragione Sociale e Codice Fiscale Committente

Dati Committente:

Ragione Sociale

Via _____

660 _____ (CH)

Codice Fiscale: _____

P. IVA: _____

Dati Lavoratore:

Nome e Cognome

Nato a _____ (____) il _____

Residente in _____ - (____) alla Via _____, n. ____

Codice Fiscale: _____

Data, Ora e Luogo di Lavoro:

Data: _____

Orario: dalle _____ alle _____

Luogo: c/o _____, Via _____, n. _____, _____ (____)

Lama dei Peligni, 20/10/2016

Distinti Saluti
Dott. Amorosi Antonino